



Documento sulle Anticipazioni

(Approvato nella riunione del C.d.A. del 22 novembre 2023)

*CONCRETO - Fondo Pensione Complementare Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori della industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni.
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 122. Istituito in Italia.*

Sommario

1.	Condizioni e modalità generali per la richiesta di anticipazione	3
1.1	Decorrenza del diritto	3
1.2	Importo massimo anticipabile.....	3
1.3	Importo minimo anticipabile.....	3
1.4	Documentazione da allegare alla richiesta	4
1.5	- Presenza di contratti di finanziamento	4
1.6	Anticipazione erogata a fronte di preventivi.....	4
1.7	Tassazione delle anticipazioni	4
1.8	Tempi di erogazione.....	4
1.9	Spese.....	4
1.10	Richieste.....	4
2	Spese sanitarie	5
3	Acquisto prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli.....	6
4	Interventi di ristrutturazione, manutenzione, restauro e risanamento prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli.....	8
5	Ulteriori esigenze dell'iscritto	10
6	Allegati	11
6.1	Allegato 1 – Certificazione del medico per la richiesta di anticipazione per spese sanitarie	11
6.2	Allegato 2 – Autocertificazione per la richiesta di anticipazione per spese sanitarie.....	12
6.3	Allegato 3 - Autocertificazione per la richiesta di anticipazione per acquisto prima casa	13
6.4	Allegato 4- Autocertificazione per la richiesta di ristrutturazione prima casa	14



Via Giovanni Amendola, 46 – 0185 - Roma



Tel. 06/5911727

Fax. 06/54222299

Mail:



- info@fondoconcreto.it

- assistenza@fondoconcreto.it

PEC: fondoconcreto@legalmail.it



Sito: www.fondoconcreto.it

*PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI. Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 122
Istituito in Italia*

1. Condizioni e modalità generali per la richiesta di anticipazione

1.1 Decorrenza del diritto

L'aderente può conseguire l'anticipazione della posizione maturata presso Concreto:

- **in qualsiasi momento** a fronte di Spese sanitarie gravissime (**punto 2**)
- **decorsi 8 anni** di iscrizione nei casi:
 - Acquisto della prima casa di abitazione (**punto 3**);
 - Interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione (**punto 4**)
 - Ulteriori esigenze dell'iscritto (**punto 5**).

Per il conteggio degli otto anni si considerano utili, a decorrere dall'iscrizione al fondo pensione, tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. L'anticipazione verrà erogata per tutti i contributi quotati al momento della richiesta.

La pratica di anticipazione viene accettata dal Fondo se:

- l'aderente ha i requisiti per poter accedere alla prestazione;
- **tutta la documentazione richiesta è completa** e fedelmente rispondente al presente regolamento.

1.2 Importo massimo anticipabile

L'importo non può superare gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e documentati e, in ogni caso, non può superare:

- **il 75%** dell'intera posizione maturata nei casi di:
 - o Spese sanitarie gravissime (**punto 2**);
 - o Acquisto prima casa (**punto 3**);
 - o Interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione (**punto 4**);
- **il 30%** dell'intera posizione maturata nei casi di:
 - o Ulteriori esigenze (**punto 5**).

Tali limiti si considerano al lordo di anticipazioni già percepite e non reintegrate con la contribuzione nonché al netto degli oneri fiscali.

1.3 Importo minimo anticipabile

Non saranno erogate anticipazioni inferiori ad **€ 1.000,00** (al lordo delle imposte).

1.4 Documentazione da allegare alla richiesta

La documentazione varia dal tipo di anticipazione richiesta (si veda caso per caso nei punti successivi).

1.5 - Presenza di contratti di finanziamento

Nel caso in cui l'aderente abbia in corso contratti di "finanziamento contro cessione di quote dello stipendio" o deleghe di pagamento notificati a Concreto, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica obbligatoria per ogni casistica, **dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito o dall'autorizzazione all'anticipazione rilasciate dalla società finanziaria. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione di tale autorizzazione.** I termini di disinvestimento e liquidazione della posizione decorreranno da tale data.

1.6 Anticipazione erogata a fronte di preventivi

Nel caso di anticipazioni erogate a fronte di preventivi di spesa **l'aderente dovrà, entro 18 mesi dalla liquidazione della prestazione, inviare copia delle fatture a Concreto.** In caso di omissione di inoltro delle fatture o se queste risultassero di importo inferiore a quanto erogato sulla base del preventivo di spesa l'iscritto dovrà restituire gli importi relativi alle maggiori somme ricevute. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni sopra indicate non si darà corso ad ulteriori richieste di anticipazione.

1.7 Tassazione delle anticipazioni

All'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo di imposta pari a:

- nel caso di Spese sanitarie gravissime: 23% sui contributi versati sino al 31/12/2006 e 15% sui contributi a partire dal 1° gennaio 2007. La percentuale del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- nei casi di Acquisto e Ristrutturazione prima casa di abitazione ed Ulteriori esigenze dell'iscritto: 23%.

1.8 Tempi di erogazione

Fermo restando che il termine fissato dalle norme come limite massimo per l'erogazione di ogni prestazione erogata dal Fondo è di 6 mesi dalla data della richiesta dell'aderente completa di tutta la documentazione necessaria, Concreto liquida l'anticipazione di norma entro 3 mesi dal ricevimento della documentazione completa.

La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie.

1.9 Spese

Sull'anticipazione erogata verrà trattenuta una somma per recupero spese di istruttoria. L'ammontare di tale spesa è riportato nel documento "Scheda costi Fondo Concreto" scaricabile dalla sezione "Documenti" del sito www.fondoconcreto.it.

1.10 Richieste

Le richieste di anticipazione dovranno pervenire al Fondo tramite mail (trasmissionemodulistica@fondoconcreto.it) o per PEC (fondoconcreto@legalmail.it) o raccomandata presso la sede del fondo (FONDO CONCRETO - Via Giovanni Amendola,46 – 00185 – ROMA – RM), utilizzando esclusivamente i moduli di anticipazione scaricabili nella apposita sezione del sito sotto la voce "Modulistica" (<https://www.fondoconcreto.it/modulistica/anticipazioni/>).

2 Spese sanitarie

L'anticipazione è concessa per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge (purché non legalmente separato o divorziato) o ai figli (anche se adottati o affiliati), per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o medico curante convenzionato.

Per attestare la gravità dell'intervento è necessario allegare apposito fac-simile¹ siglato da competenti strutture sanitarie pubbliche (ASL) o dal medico curante convenzionato con il SSN che riveste mero valore certificativo della necessità ed urgenza della terapia e dell'intervento, restando l'aderente libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.

L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente documentate quali le spese per viaggi e soggiorno, anche riferite al familiare che presti assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

L'anticipazione per spese sanitarie **può essere chiesta entro 18 mesi dall'effettuazione della spesa.**

Preventivi di spesa

Sono accolte le domande di anticipazione aventi i requisiti di legge e corredate da preventivo di spesa recante timbro e firma del professionista o altra struttura sanitaria, fermo restando che il perfezionamento dell'operazione è comunque legato alla produzione della documentazione definitiva costituita dalla fattura/ricevuta fiscale da presentare **entro 18 mesi dall'erogazione** dell'anticipazione.

In sintesi, la richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Modulo n.10 debitamente compilato e firmato dal richiedente;
- Certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL o dal medico curante convenzionato) che attesti la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli;
- Fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
- Copia di un valido documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- Nel caso in cui l'aderente abbia in atto contratti di "finanziamento contro cessione di quote dello stipendio" o deleghe di pagamento notificati a Concreto, il fondo tratterà 1/5 dell'importo a garanzia della finanziaria.

In caso di **Anticipazione richiesta per spese del coniuge o i figli** dovrà essere allegato inoltre:

1. Certificato di stato di famiglia o altro documento equiparato attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
2. Copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
3. Consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016, firmato dal coniuge o dai figli. Qualora venga richiesta un'anticipazione per figli minori la firma apposta dovrà essere del genitore o di chi ne ha la legale rappresentanza.

¹ Vedi Allegato A al presente documento.

3 Acquisto prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, per la prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per le coperture delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente e/o dei figli i seguenti documenti:

1. Dichiarazione sostitutiva² di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile e la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) su altra casa di abitazione nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale si chiede l'anticipazione;
2. in caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela. In caso di figlio minore o incapace occorre presentare anche l'autorizzazione del giudice tutelare;
3. copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
4. nel caso in cui l'aderente abbia in atto contratti di "finanziamento contro cessione di quote dello stipendio" o deleghe di pagamento notificati a Concreto, la richiesta di anticipazione dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito rilasciata dalla società finanziaria ovvero dall'autorizzazione all'anticipazione. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione di detta autorizzazione.

È necessario produrre ulteriore documentazione in considerazione delle seguenti fattispecie:

- a. **in caso di acquisto da terzi** è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita non registrato (**successivamente e entro 6 mesi, dovrà essere prodotta copia del rogito notarile registrato**);
- b. **in caso di acquisto in cooperativa**, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà essere prodotta copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
- c. **in caso di costruzione in proprio**, occorre produrre in via immediata:
 - concessione edilizia
 - titolo di proprietà del terreno
 - contratto di appalto o preventivi di spesa. In via definitiva le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato di ultimazione dei lavori.

L'anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato in tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e detto acquisto venga effettuato in regime di comunione.

È inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione anche nelle specifiche ipotesi di seguito elencate:

- acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente o dei suoi figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l'acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata.
- qualora sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà su altra casa di abitazione acquistata con i benefici per la prima casa e situata nel medesimo comune ove si trova

² Vedi allegato B al presente documento

l'immobile oggetto della presente richiesta, si impegna ad alienare la già menzionata casa di abitazione entro 12 mesi dall'acquisto dell'immobile per cui si richiede l'anticipazione;

L'anticipazione non può essere richiesta:

- da parte dell'aderente che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;
- in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già proprietà dell'aderente;
- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).

In caso di **Anticipazione richiesta per l'acquisto prima abitazione dei figli** dovrà essere allegato inoltre:

1. Certificato di stato di famiglia o altro documento equiparato attestanti il rapporto di parentela con l'aderente (storico);
2. Copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
3. Consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016, firmato dal coniuge o dai figli. Qualora venga richiesta un'anticipazione per figli minori la firma apposta dovrà essere del genitore o di chi ne ha la legale rappresentanza.

L'anticipazione può essere richiesta entro e non oltre 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o, limitatamente agli acquisti in cooperativa, dall'assegnazione dell'alloggio.

Nel computo dell'importo concedibile, oltre all'onere di acquisto dell'abitazione, vengono comprese altresì le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione.

In caso di erogazione dell'anticipazione sulla base del preliminare di compravendita, il Fondo solleciterà gli aderenti che non abbiano provveduto ad inviare la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Eventuali successive richieste di anticipazione avanzate dagli iscritti che non abbiano debitamente documentato le precedenti erogazioni ottenute non potranno essere accolte.

4 Interventi di ristrutturazione, manutenzione, restauro e risanamento prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli

L'Anticipazione può essere richiesta per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. in materia edilizia di cui al DPR 380/2001, di seguito indicati:

- a. manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
- b. manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
- c. restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere;
- d. ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.
- e. Dichiarazione sostitutiva come da allegato C del presente documento.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli.

Per prima casa di abitazione si intende quella destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli, incluso l'immobile acquisito a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli).

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- acquisto dei materiali;
- oneri di urbanizzazione e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione la richiesta deve essere corredata della documentazione di seguito indicata:

1. copia dell'atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile;
2. dichiarazione che attesti che i lavori edilizi riguardano la prima casa di abitazione e che rientrano in quelli previsti dalla normativa vigente in materia (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n° 380/2001;
3. copia delle abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori se previste dalla legislazione edilizia) ovvero, laddove i lavori edilizi non necessitino di alcun titolo abilitativo, copia della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi edilizi rientrano tra quelli agevolabili;
4. in luogo della documentazione di cui al precedente punto 3), Dichiarazione attestante il possesso della documentazione stessa e la disponibilità ad esibirla al Fondo se richiesta;
5. se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato è necessario inviare al Fondo la nuova tabella di ripartizione delle spese;

6. copia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
7. Copia delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e/o ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta del bonifico deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Nel caso di presentazione di un preventivo di spesa l'aderente si impegna **ad inoltrare entro 18 mesi** dalla presentazione della domanda le fatture e/o le ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e/o le ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Eventuali successive richieste di anticipazione avanzate dagli aderenti che non abbiano debitamente documentato le precedenti erogazioni ottenute non potranno essere accolte.
8. nel caso in cui l'aderente abbia in atto contratti di "finanziamento contro cessione di quote dello stipendio" o deleghe di pagamento notificati a Concreto, la richiesta di anticipazione dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito rilasciata dalla società finanziaria ovvero dall'autorizzazione all'anticipazione. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione di detta autorizzazione.

In caso di **Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli** dovranno essere allegati inoltre:

- Certificato di stato di famiglia o altro documento equiparato attestanti il rapporto di parentela con l'aderente (storico);
- Copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- Consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016, firmato dal coniuge o dai figli. Qualora venga richiesta un'anticipazione per figli minori la firma apposta dovrà essere del genitore o di chi ne ha la legale rappresentanza.

L'Anticipazione è erogabile anche in relazione ad interventi terminati e documentati nei 18 mesi antecedenti la data della richiesta.

La documentazione di cui sopra può essere inviata in fotocopia, siglata per conformità, dall'iscritto.

5 Ulteriori esigenze dell'iscritto

L'anticipazione è concessa all'aderente per ulteriori esigenze, decorsi 8 anni dall'iscrizione al fondo o ad una qualsiasi forma di previdenza complementare, per un importo non superiore al 30%.

L'anticipazione è concessa dietro semplice richiesta dell'iscritto utilizzando il modulo di richiesta di anticipazione unitamente al quale deve essere presentata:

1. copia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
2. nel caso in cui l'aderente abbia in atto contratti di "finanziamento contro cessione di quote dello stipendio" o deleghe di pagamento notificati a Concreto, la richiesta di anticipazione dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito rilasciata dalla società finanziaria o dall'autorizzazione all'anticipazione. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione di detta autorizzazione.

6 Allegati

6.1 Allegato 1 – Certificazione del medico per la richiesta di anticipazione per spese sanitarie

<i>ALLEGATO A</i>	
CERTIFICAZIONE DEL MEDICO PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE	
DICHIARAZIONE per richiedere la Fondo Pensione una anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime o urgenti situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti delle competenti strutture pubbliche (ASL) o dal medico curante convenzionato.	
Al Fondo Pensione CONCRETO Via Giovanni Amendola, 46 00185 – ROMA – RM	
In relazione alla domanda presentata dal Vs aderente:	
Cognome e nome:	C.F.
Nato il:	a:
Residente in <i>(Via, Cap, Città, Provincia)</i> :	
Al fine di ottenere un'anticipazione dei contributi accumulati nel fondo pensione, come previsto dall'articolo 11, comma 7, del Dlgs n.252 del 05/12/2005, SI DICHIARA che il sig./sig.ra _____ (inserire il nome dell'aderente al Fondo Pensione Concreto o del familiare dell'aderente: coniuge o figli specificando il grado di parentela) DEVE SOSTENERE terapie/interventi legati a gravissime situazioni ed aventi carattere di straordinarietà sotto il profilo medico.	
Luogo e data	Timbro e Firma del Medico

6.2 Allegato 2 – Autocertificazione per la richiesta di anticipazione per spese sanitarie

ALLEGATO A.1	
AUTOCERTIFICAZIONE PER ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE (SOTTOSCRIVERE E FIRMARE)	
Il Sottoscritto\a:	C.F.
Nato il:	A (comune, provincia e stato):
Residente in (Via, Cap, Città, Provincia):	
CONSAPEVOLE:	
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità	
DICHIARA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Di richiedere l'anticipazione per Spese sanitarie a seguito di gravissime o urgenti situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;2. l'autenticità della documentazione allegata;3. di fornire, ogni qualvolta disponibili, i giustificativi attestanti l'effettivo esborso di quanto percepito al fine di aggiornare contabilmente la relativa pratica.	
Luogo e Data	Firma Aderente

6.3 Allegato 3 - Autocertificazione per la richiesta di anticipazione per acquisto prima casa

ALLEGATO A	
AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA (SOTTOSCRIVERE E FIRMARE)	
Il Sottoscritto\a:	C.F.
Nato il:	A (comune, provincia e stato):
Residente in (Via, Cap, Città, Provincia):	
CONSAPEVOLE:	
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità	
DICHIARA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Di richiedere l'anticipazione per acquisto prima casa per sé stesso o per i figli;2. l'autenticità della documentazione allegata;3. di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) su altra casa di abitazione nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale si chiede l'anticipazione;4. che, qualora sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà su altra casa di abitazione acquistata con i benefici per la prima casa e situata nel medesimo comune ove si trova l'immobile oggetto della presente richiesta, si impegna ad alienare la già menzionata casa di abitazione entro 12 mesi dall'acquisto dell'immobile per cui si richiede l'anticipazione;5. nel caso non risiedesse nel comune dove è situato l'immobile in oggetto, di trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza;6. di fornire entro 18 mesi dall'erogazione dell'anticipazione copia dell'atto di acquisto (ROGITO)³.	
LUOGO E DATA	FIRMA ADERENTE

³ Nel caso in cui il richiedente non abbia provveduto ad inviare la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta, eventuali successive richieste di anticipazione non potranno essere accolte.

6.4 Allegato 4- Autocertificazione per la richiesta di ristrutturazione prima casa

ALLEGATO A	
AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DI RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA (SOTTOSCRIVERE E FIRMARE)	
Il Sottoscritto\a:	C.F.
Nato il:	A (<i>comune, provincia e stato</i>):
Residente in (<i>Via, Cap, Città, Provincia</i>):	
CONSAPEVOLE:	
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità	
DICHIARA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Di richiedere l'anticipazione per interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé stesso o per i figli di cui alla legge 457/1978, art.1 comma 3;2. l'autenticità della documentazione allegata;3. di fornire, entro 18 mesi dall'erogazione dell'anticipazione avvenuta con la presentazione dei soli preventivi, copia dei bonifici\assegni e delle fatture attestanti l'effettivo esborso di quanto percepito.	
Luogo e Data	Firma Aderente